

	CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI	
	AFFERENTI ALLA C.N.D. “R”, OCCORRENTI ALL’AZIENDA S.L.	
	DI VITERBO (ASL VARIE), PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI)	
	MESI - AREA DI AGGREGAZIONE LAZIO “1” (A.S.L./VT -	
	CAPOFILA, A.S.L. RIETI; A.S.L. ROMA 4, A.S.L. ROMA 5).	
	L’anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	(ASL VARIE)	
	I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
	 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Direttore Generale – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti	
	e Convenzioni;	
	e la Società con Sede Legale Via....., -	
	(___) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per brevità	
	“Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”	
	“Fornitore” “O.E.”), iscritta alla Camera di Commercio di (...),	
	nella persona del <u>Sig./Dr.</u> nat.... a(....)	
	il, C.F., domiciliat... per la carica presso la	
	Sede Legale, in qualità di, come risultante da,	
		- Pag. 1 di 24 -

	agli atti. (<u>ALLEGATO N. 1</u> – Copia Documento d'Identità), convengono a	
	quanto di seguito riportato:	
	PREMESSO	
	•..Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda, ha indetto una procedura aperta telematica di rilevanza	
	comunitaria, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	suddivisa in n. 73 lotti unici ed indivisibili, per l'affidamento della fornitura di	
	dispositivi medici afferenti alla C.N.D. "R", destinati alle esigenze dell'Area	
	di Aggregazione Lazio "1", per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali	
	12 (dodici) mesi di proroga, importo a base d'asta triennale per l'Area di	
	Aggregazione Lazio 1, aderenti alla procedura di gara e cioè, nello specifico:	
	A.S.L. Viterbo (Azienda Capofila), A.S.L. Rieti, A.S.L. Roma 4 e A.S.L.	
	Roma 5, per un importo complessivo triennale a base d'asta pari ad	
	€ 8.300.870,00 - IVA esclusa, con condizione risolutiva, anche parziale, nei	
	casi di attivazione di iniziative Regionali e/o Convenzione/AQ Consip e/o	
	quant'altro, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto, senza che	
	le ditte abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per	
	le forniture regolarmente effettuate;	
	•..Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle	
	parti e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata la procedura di	
	gara relativa all'affidamento per la Fornitura di dispositivi medici afferenti	
	alla C.N.D. "R", delle Aziende facenti parte dell'Area di Aggregazione Lazio	
	"1", per un importo complessivo triennale pari a € – iva	
	esclusa, di cui per l'Azienda S.L. di Viterbo, importo complessivo triennale,	
	pari a € – iva esclusa;	

•..(A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4 e A.S.L. Roma 5) Che con la Deliberazione

..... n./....., a conoscenza delle parti e da queste integralmente

recepite, ha recepito la Deliberazione n./..... - (Aggiudicazione

ASL/VT) per un importo triennale pari a € - iva esclusa;

(Aggiudicazione = A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4 e A.S.L. Roma 5)

•..Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle

parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla

Società i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla

Fornitura di dispositivi medici afferenti alla C.N.D. “R”, occorrenti

all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale

pari a € - iva esclusa, (**ALLEGATO N. 2** – Scheda

tecnico/economica riepilogativa).

•..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di

gara, Capitolato Tecnico + Allegato A – Prospetto Lotti, Capitolato d’Oneri,

Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini) risulta loro noti e

agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel

presente contratto, anche se non materialmente allegati;

•.. Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con

....., beneficiario singola Azienda, con validità

sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N. 3** – Copia Polizza

n.del).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla Fornitura di dispositivi medici afferenti alla C.N.D. “R”, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale pari a € – IVA esclusa. (**ALLEGATO N. 2**).

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice. L’Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto sull’acquisto dei beni (farmaci e dispositivi) oggetto di gara. La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore contrattuale.

La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l’intera durata contrattuale quanto richiesto all’ART. 1 “CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI” – *Confezionamento prodotti DM – Etichettatura DM – Sterilizzazione DM*, del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.

L’Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo

	le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare	
	in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato,	
	<u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)</u>	
	È prevista una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.	
	n. 36/2023 e s.m.i., da attivarsi al verificarsi di condizioni oggettive, non	
	prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una	
	variazione del costo dei dispositivi medici oggetto dell'appalto, in aumento o	
	in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo del contratto. In tali casi,	
	i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la	
	variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice	
	ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI), con riferimento al	
	settore: ATECO 32.5 – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e	
	dentistiche (mercato interno).	
	Per il presente appalto, associato al CPV 33190000-9 – Dispositivi e prodotti	
	medici vari, si applica la corrispondenza tra CPV e indici ISTAT prevista	
	nelle Tabelle D dell'Allegato II.2-bis del Codice.	
	La variazione percentuale del prezzo è determinata secondo la seguente	
	formula:	
	• $\Delta P = 0,80 \times (\text{Indice ISTAT } t / \text{Indice ISTAT } 0) - 1 - 0,05)$	
	dove:	
	• Indice ISTAT 0 = valore dell'indice al mese di stipula del contratto;	
	• Indice ISTAT t = valore dell'indice al momento della verifica;	
	• 0,05 = franchigia del 5%;	
	• 0,80 = percentuale di adeguamento prevista dalla normativa.	
		- Pag. 5 di 24 -

	La revisione si applica solo se il risultato è positivo o negativo oltre la soglia	
	del 5%. La revisione dei prezzi è attivata dall'Azienda, anche d'ufficio,	
	mediante monitoraggio periodico degli indici ISTAT e delle condizioni di	
	mercato. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di segnalare	
	eventuali variazioni rilevanti, mediante trasmissione di documentazione	
	idonea. La revisione è riconosciuta all'esito di apposita istruttoria condotta	
	dall'Azienda. Trattandosi di gara aggregata, ciascuna Azienda Sanitaria	
	contraente applica la revisione ai contratti di propria competenza.	
	La revisione dei prezzi:	
	• non ha effetto retroattivo;	
	• si applica esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite;	
	• non può comportare modifiche sostanziali del contratto;	
	• è applicata nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico.	
	Gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi sono riconosciuti all'esecutore a	
	valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, ove	
	previste, nonché, se necessario, mediante utilizzo delle economie da ribasso	
	d'asta. La revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai	
	subcontratti comunicati all'Azienda, nei limiti e alle condizioni previste dalla	
	normativa vigente.	
	<u>ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../..... fino al .../.../..... , con	
	condizione risolutiva, anche parziale, nei casi di attivazione di iniziative	
	Regionali e/o Convenzione/AQ Consip e/o quant'altro, aventi ad oggetto le	
	forniture di cui al presente appalto, senza che le ditte abbiano nulla a	
		- Pag. 6 di 24 -

pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le forniture regolarmente effettuate

EVENTUALE “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente atto.

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c. 10 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): L’Azienda si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove più favorevoli per questa Azienda anche a seguito di una miglioria sul prezzo proposto. L’Azienda esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. **In casi eccezionali**, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E

PAGAMENTI

Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emetterà sul proprio sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. (dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	☐ CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	☐ DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	• il CIG della procedura;	
	• il numero dell’ordinativo.	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	• il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;	
	• il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.	
	Resta salva la facoltà, per ciascuna Amministrazione, di concordare con	
	l’aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente	
	l’importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun	
	arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della	
	corrispondenza della fornitura all’ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell’art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di	
	inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di	
	pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo	
		- Pag. 8 di 24 -

	versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, di interrompere le prestazioni previste nella Documentazione di gara. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n. /....., nella persona del Dott.	

	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO</u>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura l'Azienda si riserva di poter valutare	
	eventuali proposte avanzate dai Fornitori di Aggiornamento tecnologico dei	
	prodotti offerti in sede di gara.	
	In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.	
	Per aggiornamento tecnologico si intende:	
	- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le	
	caratteristiche di quello originario (es. nuova release/versione);	
	- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche	
	migliorative per rendimento e funzionalità, che sostituisce il	
	precedente articolo.	
	Pertanto qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria	
	immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto	
	della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento	
	e/o funzionalità, <u>potrà proporli alle medesime condizioni negoziali</u> , in	
	sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte	
	dell'Azienda. L'approvazione formale sarà subordinata alla valutazione del	
	DEC e all'eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.	
	L'Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
	aggiornamento	
	<u>Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico venga accettato, la Ditta</u>	
		- Pag. 10 di 24 -

aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito ovvero in conto visione (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico).

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dal

	ricevimento dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza,	
	da dichiararsi a cura dell'Azienda S.L., il fornitore dovrà provvedere alla	
	consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della	
	richiesta. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i	
	magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e	
	trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da	
	vigenti norme di legge. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle	
	proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non	
	consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori	
	spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del	
	medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Il	
	Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno	
	rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti	
	oggetto di gara. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non	
	risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino	
	deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del	
	trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà	
	provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e comunque	
	non oltre le 48 ore e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o	
	sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva	
	del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza	
	del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza	
	alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori	
	degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Il fornitore si	
	impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere	

presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 (tre) mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 - COLLAUDO ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO

Esclusivamente per i Lotti dove sono previste attrezzature in comodato d'uso gratuito. Al completamento dell'installazione delle attrezzature eventualmente fornite in comodato d'uso gratuito, l'Azienda provvederà al collaudo/verifica di conformità delle attrezzature consegnate, in presenza del fornitore, al fine di accertare e certificare la funzionalità delle attrezzature, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di beni proposti, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento anche in materia di sicurezza. All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso, in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento

dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e agli atti.

ART. 11 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati, ART. 7 del presente contratto.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto nella Documentazione di gara, l'Azienda applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza.

Di seguito vengono enucleate, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per
Ritardo nelle consegne	ogni giorno di ritardo
Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Varie ed eventuali	1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, secondo la gravità/entità del disservizio e/o degli inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla S.A.

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: *“I contratti di appalto*

	<i>prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>	
	<i>da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali</i>	
	<i>rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali</i>	
	<i>dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera</i>	
	<i>compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto</i>	
	<i>contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al</i>	
	<i>ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento</i>	
	<i>di detto ammontare netto contrattuale”.</i>	
	Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel	
	caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.	
	L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	dell’Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei	
	successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Qualora dette deduzioni non siano	
	considerate accoglibili, a giudizio della dell’Azienda che ha richiesto	
	l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la	
	stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le	
	penali come sopraindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ASL	
	di Viterbo notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta,	
	l’applicazione della penale. Resta inteso che le penali di cui sopra sono da	
	intendersi non alternative ma bensì cumulabili. L’Azienda, per i crediti	
	derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a	
	sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della	
	fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione	
	parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza	
	bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito	

	con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i	
	corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare	
	l'Azienda, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a	
	qualunque titolo con gli importi spettanti all'Azienda a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora	
	l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento)	
	del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione	
	avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,	
	ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché di procedere in danno dell'Appaltatore,	
	fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
	dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
	sopra riportato.	
	<u>ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono	
	risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
	più delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
	appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
	b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,	
	con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
		- Pag. 16 di 24 -

	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo	
	258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
	2. L'Azienda risolve un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in	
	contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10	
	dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, l'Azienda, su proposta del	
	RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	

	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine	
	che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale	
	in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il	
	contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il	
	pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o	
	forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è	
	determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo	
	affidamento, se l'Azienda non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo	
	124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci	
	per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa,	
	l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di	
	diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di	
	procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento	

	dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori	
	spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.	
	9. Mancato rinnovo cauzione definitiva e/o polizza R.C.T.	
	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato. Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di	
	inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL.	
	<u>ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime	
	condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.	
	<u>ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE</u>	

CREDITI E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler subappaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALE ATTIVITA'/% IN SUBAPPALTO

ART. 15 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Azienda mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione dell'Azienda e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART. 17 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –

CESSIONE - SCISSIONE

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se

	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del	
	C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della	
	comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante	
	non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	<u>ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore	
	dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (<u>ALLEGATO N. 3</u>).	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
	obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è	
	prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di	
	avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per	
	l'applicazione delle penali.	
	<u>ART. 19 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u>	
	L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per	
	infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del	
	fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
	dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver	

stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N. 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le AA.SS.LL. ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la

	Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico + Allegato	
	A – Prospetto Lotti, Capitolato d’Oneri, Documentazione Tecnica, Offerte	
	Economiche e i Listini).	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
	 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano	
	espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,	
	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.	
	 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
	 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	<u>Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali</u>	
	<u>delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -</u>	
	<u>“Codice Amministrazione Digitale”.</u>	
		- Pag. 24 di 24 -